



Studio Mantovani & Associati s.s.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria

Partners associati:
 Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Mantovani Rag. Matteo
 Scaini Dott. Fabio
 Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
 Arveti D.ssa Nives
 Camprotrini Rag. Barbara
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Scassa D.ssa Sara
 Segà D.ssa Barbara
 Barretta Dott. Stefano
 Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovanieassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2023 n. 06
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2023
per l'anno 2022



A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all'adempimento della dichiarazione annuale IVA 2023 ricordiamo:

- Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2022

aventi come scadenza per la trasmissione il 28 Febbraio 2023.

La dichiarazione annuale IVA 2023 in forma autonoma deve essere trasmessa dal 01 febbraio 2023 al 02 Maggio 2023 (termine ultimo – dal momento che il termine canonico del 30 aprile cade di domenica)

Entro il 28.02.2023 può essere presentato il Mod. IVA2023 comprensivo del quadro VP delle liquidazioni periodiche di ottobre – dicembre / quarto trimestre 2022.

Entro il 02 Maggio 2023, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- **Scheda dichiarazione annuale IVA 2023 per anno 2021 (All. 1)**

In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.8)

AL FINE DI CONSENTIRE UNO SVOLGIMENTO DELL'ADEMPIMENTO NEI TERMINI DI LEGGE È NECESSARIO

PROVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate **entro e non oltre il 07 Febbraio p.v.**

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura. **In particolare per le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 5.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.**



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2023 anno 2022:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro **“Firma della dichiarazione”**, come l’anno scorso, è stata prevista la casella **“Esonero dell’apposizione del visto di conformità”** per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:

- 8 per il periodo d’imposta 2021.
- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2020 - 2021

Di conseguenza potranno beneficiare:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

QUADRO VO

Nel modello IVA2023 è ancora presente, fra l’altro, il **rigo VA16** riservato ai soggetti che non hanno effettuato nell’anno 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

I soggetti passivi che, durante il 2022, hanno **sospeso i versamenti** in base a diverse disposizioni, devono compilare più campi per esporre gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno beneficiato.

Con riguardo ai soggetti che esercitano l’**attività enoturistica** di cui l’art. 1 commi da 502 a 505 della L. 205/2017, nel rigo **VO35** è stata **introdotta** la casella al fine di comunicare **la revoca dell’opzione** per l’applicazione dell’iva e del reddito nei modi ordinari.

QUADRO CS

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai soggetti passivi del **contributo straordinario** contro il **caro bollette**, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ovvero il cosiddetto Decreto Ucraina, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Il quadro deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti. Tale contributo consiste in un **prelievo straordinario una tantum**, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

La somma è calcolata sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle LIPE del periodo 1°ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle stesse operazioni del periodo dal 1°ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Se l’incremento non è inferiore al 10 per cento e superiore a 5.000.000, il contributo straordinario deve essere pagato nella misura del 25 per cento di tale incremento.

Il nuovo quadro CS permetterà ai soggetti in questione di assolvere gli adempimenti dichiarativi per i soggetti che hanno versato il contributo in questione.



Devono compilare il quadro CS soltanto i soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo. Gli stessi soggetti che devono effettuare i versamenti stabiliti dalla disposizione citata.

Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2022 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2023 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2023, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

- per i soggetti che effettuano la compensazione "orizzontalmente" di crediti IVA vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- la **compensazione nel modello F24** dei crediti IVA di importo **non superiore a € 5.000,00 annui** può essere "libera" e l'utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2023 senza alcun obbligo;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad € 5.000,00 annui** comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, **l'obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi **l'apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- come l'anno scorso si ha l'esonero dell'apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che hanno ottenuto determinate risultanze di affidabilità fiscale. Sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017;
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate.



Limite delle compensazioni fissato a due milioni

In considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, **per il solo anno 2020**, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, era stato **elevato a 1 milione di euro**, dall'articolo 147, comma 1 D.L. 34/2020.

Mentre per il **solo anno 2021**, tale limite era stato **raddoppiato a 2 milioni di euro** dall'articolo 22, comma 1, D.L. 73/2021.

Dopo questi provvedimenti la soglia di compensazione sarebbe dovuta rientrare a 700.000 euro dal 1° gennaio 2022 ma, **con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021)."**

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 2.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Si evidenzia, infine, come **tale limite non operi con riferimento all'utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.**

Lo stesso limite di compensazione **non si applica ai crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione scientifica** (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro.**

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.



Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di:

- diciotto rate per piani di rateazione in essere all' 8 marzo 2020,
- dieci rate per piani di rateazione concessi dopo l' 8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
- cinque rate per piani di rateazione presentati a partire dal 1° gennaio 2022,
- otto rate per piani di rateazione presentati a partire dal 16 luglio 2022,

anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

<i>Carta intestata azienda</i>	
Ditta	Spett.le Studio Mantovani & Associati s.s. Via Acerbi, 35 46100 Mantova (MN)
Oggetto: compensazione dei crediti erariali.	
Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____,	
autorizza	
lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, attestando che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre	
esonera espressamente	
lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.	
<u><i>La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostantive.</i></u>	
Data _____	Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso L'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese, quindi è opportuno acquisire l'indicazione esatta dell'importo dall'Agente della Riscossione.



Si fa presente che le aziende che hanno le credenziali Fisconline/ENTRATEL o le persone fisiche/ditte individuali che hanno le credenziali SPID possono accedere autonomamente al sito dell'Agenzia Entrate Riscossione per poter verificare la propria posizione.

Nel caso non fosse possibile verificare autonomamente la posizione si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto della posizione.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione all'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani